

COMUNE DI FONTANAFREDDA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 20 aprile 2026

PARERE SU VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO TRIENNIO 2026 - 2028

Premesso che l'organo di revisione del Comune di Fontanafredda si è riunito il giorno 20 aprile 2026 per esaminare la proposta di variazione di bilancio triennio 2026-2028 in via d'urgenza che verrà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale nella prossima seduta;

Presenta

l'allegato parere che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Fontanafredda (PN), lì 20 aprile 2026

L'organo di revisione

Dottoressa Isabella Antonia Santini

Dottoressa Vania Gobat

Dottor Ivan Geromel

COMUNE DI FONTANAFREDDA

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere su variazione di bilancio 2026/2028

PREMESSA

In data 29 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

In data 30 aprile 2025 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2024;

In data 2/4/2026 la Giunta Comunale ha approvato gli schemi di rendiconto 2025;

In data 16 aprile 2026 è stata sottoposta all'Organo di Revisione una proposta di deliberazione avente ad oggetto una variazione del bilancio 2026/2028 che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **175** del TUEL prevede che *“Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”*, che, *“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”* e ancora che *“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno”*.

L'articolo 187, comma 2 del TUEL dispone: *“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*

- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Richiamata la normativa sopra evidenziata;

Vista la proposta di variazione che verrà sottoposta al Consiglio Comunale successivamente all'approvazione del rendiconto 2025 ed esaminata la documentazione dimessa dall'ente;

Verificato che nella proposta in esame si prevedono:

- ~ l'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa ai fatti intervenuti nel corso della gestione;
- ~ l'iscrizione di contributi e stanziamenti per interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale di edifici pubblici e scolastici, manutenzione straordinaria della viabilità, nonché di stanziamenti per arredi, attrezzature ed impianti informatici, interventi ambientali ed incarichi professionali dell'Area Urbanistica;

come da tabella riepilogativa qui sotto:

	2026	2027	2028
Maggiori entrate	879.190,21	31.000,00	31.000,00
Minori entrate		-	-
Totale	879.190,21	31.000,00	31.000,00
Maggiori spese	895.275,79	31.000,00	31.000,00
Minori spese	16.085,58	-	-
Totale	879.190,21	31.000,00	31.000,00

Esposto quanto sopra l'Organo di Revisione osserva:

- ~ che le previsioni così come modificate sono attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate e delle spese previste;
- ~ che la variazione consente il mantenimento degli equilibri di bilancio e assicura un saldo finale di cassa non negativo;

- ~ che la variazione proposta è coerente in relazione agli obiettivi del pareggio di bilancio e agli altri obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa della Regione Friuli Venezia Giulia;
- ~ che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, non avendo in atto anticipazioni di cassa o di cassa vincolata;

l'organo di revisione, considerato che la variazione prevede degli stanziamenti per incarichi di consulenza e supporto agli uffici, ricorda che, qualora le somme stanziare risultino destinate ad incarichi di studio, ricerca o consulenza, l'Ente dovrà verificare l'eventuale necessità di aggiornamento del programma degli incarichi e seguire il relativo iter normativo, acquisendo, nei casi previsti, la specifica valutazione dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 311/2004. Restano fermi gli ulteriori adempimenti di legge connessi al controllo della Corte dei conti.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028"

Fontanafredda (PN), lì 20 aprile 2026

L'organo di revisione

Dottoressa Isabella Antonia Santini

Dottoressa Vania Gobat

Dottor Ivan Geromel